



**Avv. Andrea Bugamelli**  
Pubblicista economico  
Dottore in economia e commercio

www.studiobugamelli.it  
avv.andreabugamelli@gmail.com

Via Trieste 43, 60124 ANCONA  
Via Ottaviano 42, 00192 ROMA  
Via Cavallotti 16, 60021 CAMERANO  
tel. 0712117201 fax. 0712112039  
cel. 349.3690446

**Autorità:** Cassazione civile sez. lav.

**Data:** 09/12/2010

**n.** 24898

**Parti:** Saverio C. Inps

**Fonti:** Guida al diritto 2011, 4, 76 (s.m)

#### **MASSIMA**

Nel quadro dei requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. n. 613/1966, dettati dal comma 203 dell'art. 1 l. n. 662/1996, mediante sostituzione del comma 1 dell'art. 29 l. 160/1975, rispetto al titolare di una quota minima di una società a responsabilità limitata, non può attribuirsi a questa sola circostanza ruolo determinante ai fini della qualificazione ai fini previdenziali della posizione del medesimo soggetto che svolga attività lavorativa nell'ambito dell'impresa sociale, se non risulti che il soggetto stesso abbia un ruolo gestorio, anche di mero fatto e limitato, che trovi ragionevole spiegazione solo in una speciale posizione di supremazia, o di facoltà di iniziativa, o di autonomia dai normali controlli ai quali sono sottoposti in genere i lavoratori subordinati o autonomi, correlata alla partecipazione alla proprietà dell'azienda.